

DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA CONFEDERATI CODIRP



Roma 7 Iuglio 2017
Alla ministra della P.I.
Sen. Valeria Fedeli
E, p.c.
Al Capo di Gabinetto
Dr. Sabrina Bono
LORO INDIRIZZI PEC

Oggetto: LA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA: UNA PIETOSA SEPOLTURA AD UN CADAVERE CHE CAMMINA!

Egregia Ministra,

Lei sa bene che *DIRIGENTISCUOLA* non ha mai condiviso l'attuale dispositivo di valutazione, anche nelle versioni progressivamente devitalizzate, intestato alla Sua predecessora, che replica ottusamente i modelli sperimentali susseguitisi negli ultimi dieci anni e tutti inesorabilmente naufragati, imputabili – più che alla tecnostruttura ministeriale, crediamo – alla sfrenata fantasia di presunti esperti, di risalente lignaggio e di recente complemento, che nella scuola o non vi hanno mai messo piede o che dalle sue quotidiane anonime fatiche sono scappati per approdare nelle vellutate stanze ministeriali.

Non lo ha condiviso perché palesemente *contra legem*, se si ha cura di porre un minimo di attenzione alle disposizioni figuranti nel D. Lgs. 165/01, integrate dal D. Lgs. 150/09 prima e dal D.P.R. 80/13 poi, per essere infine richiamate e compendiate nel comma 93 sgg. della legge 107/15. E, beninteso, se si ha l'onestà di mantenere ben distinti i linguaggi al fine di poterli comprendere ed onorare.

Per quanto, mercé l'insegnamento popperiano, si sia testardamente voluto insistere nella ricerca di una *falsificazione*, vi si sempre trovato scritto che la valutazione dirigenziale – se valutazione dirigenziale è! – vuole accertare **esclusivamente** le competenze (o i comportamenti) organizzativogestionali e il grado di raggiungimento degli obiettivi (e dei correlati indicatori che l'INVALSI avrebbe dovuto produrre entro il 31 dicembre 2014!) formalizzati non già in *progress*, bensì nei provvedimenti d'incarico; preordinata *naturaliter* alla retribuzione di risultato, significativamente differenziata *ex lege* ovvero, in caso di esito negativo, collegata alle conseguenze sanzionatorie graduate nell'art. 21 del D. Lgs. 165/01: **come per ogni soggetto attributario di qualifica dirigenziale**.

Precisamente, la valutazione dirigenziale apprezza la performance individuale e il contributo recato alla performance della struttura organizzativa (che nel caso di specie è ogni istituzione



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA CONFEDERATI CODIRP



scolastica): **come per tutta la dirigenza pubblica**, inclusi i dirigenti scolastici, atteso che le deroghe (*recte*: gli adattamenti) riguardano la Presidenza del Consiglio, la dirigenza medica, la dirigenza in alcune amministrazioni di piccole dimensioni e, testuale, il *personale docente* della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché i tecnologi e i ricercatori degli enti di ricerca (art. 74, comma 4, D. Lgs. 150/09).

All'opposto, sempre il Legislatore, neanche nella norma speciale (art. 1, comma 93, legge 107/15), ha inteso conferire alla valutazione dei dirigenti scolastici il compito di promuovere e affinare lo *sviluppo professionale*: che hanno vinto un concorso pubblico, si sono sottoposti al canonico corso di formazione, hanno superato il prescritto periodo di prova. E tanto basti.

La valutazione dirigenziale e la valutazione definibile, in senso lato, *formativa* (di affiancamento e supporto lungo l'intero percorso professionale, per il c.d. miglioramento continuo) sono fattispecie diverse e ben distinte – sebbene correlabili – sotto il profilo concettuale e, più ancora, per gli esiti cui mettono capo: strutturalmente *dura* e *classificatoria* la prima, prosaicamente proiettata su benefici economici e sviluppi di carriera; *amicale* e priva di incidenza sulla sfera giuridica soggettiva la seconda.

Lo stesso D.P.R. 80/13 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione), nell'ambito della generale valutazione collaborativa delle istituzioni scolastiche, per contro prevede un distinto capitolo – dunque, da non confondere – per l'individuazione di indicatori per la valutazione del dirigente (art. 3, comma 1, lett. d), che possano evidenziare ... le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente (a lui) riconducibili ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale (art. 6, comma 4): passaggi richiamati – lo ripetiamo – dal comma 93 della legge 107, che ne conferma l'obbligata coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Non si comprende allora su quali basi normative l'Amministrazione abbia partorito quel ponderoso, confusivo e proliferante ircocervo, che si è arrestato (?) alla previsione e produzione obbligatorie di 22 corposi documenti, dal PTOF al *Portofio*, unitamente alle sue generose propaggini, quali *Anagrafe professionale*, *Autovalutazione e bilancio delle competenze*, *Azioni professionali*: inidonei a rilevare, ed apprezzare, i comportamenti organizzativi e il conseguimento degli obiettivi dirigenziali, essendo, per contro e per esplicito, tutti strumenti di orientamento, analisi e riflessione sui compiti e sulle competenze richieste al dirigente scolastico...nonché uno strumento di supporto per lo sviluppo professionale.

Purtuttavia – e i documenti ufficiali son lì a comprovarlo – DIRIGENTISCUOLA ha compreso le ragioni che avevano indotto l'Amministrazione a mantenere in piedi, per il solo corrente anno scolastico, quello che, obiettivamente e per quanto innanzi argomentato, era – e adesso lo è ancor



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA CONFEDERATI CODIRP



più – un aborto, allo scopo di meglio testarlo e poi eventualmente correggerlo in concorso con le associazioni sindacali di categoria.

Ma, dopo che lo si è prima svincolato da ogni legame con la retribuzione di risultato, poi convertito in una solipsistica narrazione dei destinatari, senza più la visita del Nucleo esterno di valutazione o di almeno un suo componente, ancora cancellando ogni graduatoria o differenziazione dei soggetti incisi, infine prorogando i termini per la consegna del corposo malloppo documentale da fine maggio a fine giugno e da ultimo (?) al 31 luglio, allora DIRIGENTISCUOLA Le chiede di far cessare questa invereconda pantomima e di assicurare una pietosa sepoltura a un cadavere che cammina, sgravando i dirigenti scolastici di un'ulteriore ed improduttiva molestia burocratica e di inutili tensioni, prendendo altresì atto – con la saggezza di cui Ella ha dato mostra nelle nostre interlocuzioni – che tutte le sigle sindacali lo rifiutano ora radicalmente, garantendo la piena e totale copertura a coloro che sono sollecitati a non ottemperare a tutte le incombenze relative alla procedura valutativa a partire dalla compilazione del (dell'intero) portfolio: in aggiunta alle associazioni professionali e da ultimo a gruppi spontanei di dirigenti scolastici, giustamente esasperati, che, con nome e cognome, Le comunicano, pur con motivazioni non sempre coerenti e non tutte persuasive, di astenersi dalla compilazione del Portfolio in tutte le sue parti.

Dopodiché *DIRIGENTISCUOLA* assicura la prosecuzione del suo fattivo impegno, già nel preannunciato apposito tavolo tecnico monotematico, per la costruzione di un dispositivo trasparente, snello, essenziale, che *funzioni* davvero; magari sulla falsariga di quello utilizzato per valutare la Sua dirigenza amministrativa e tecnica, nell'ultima versione contenuta nel D.M. n. 971 del 25.11.13.

Nelle more seppellisca anche questa ennesima molestia se non vuole che la categoria esploda.

Non resta che ripetere che quando la misura è colma la disobbedienza civile è legittima! Distinti saluti.

Il Segretario Generale

(Attilio Kratta)



DIRIGENTISCUOLA- DI.S.Conf. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA CONFEDERATI CODIRP

